Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — ROMA - Giovedì, 16 novembre 1933 - ANNO XII — Numero 265

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 11 agosto 1933, n. 1438.

Aggiunta di una voce alla tabella approvata con R. decreto 10 settembre 1923, n. 1957, concernente gli orari di lavoro nelle industrie stagionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura;

Visto l'art. 8 del regolamento approvato con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1955, per l'applicazione del decreto-legge medesimo;

Visto il Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1957, che approva la tabella indicante le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali di lavoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nella tabella approvata con R. decreto 10 settembre 1923, n. 1957, indicante le industrie e le lavorazioni per le quali, per necessità imposte da esigenze tecniche o stagionali è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali di lavoro, è aggiunta la seguente voce:

N. d'ordine	Industrie e generi di lavorazioni per cui è consentita la facoltà suddetta	Periodo per il quale è consentito di superare i limiti di orario sopraindicati
44	Fabbricazione delle ceste per fiori.	Tre mesi all'anno nel periodo dal novembre all'aprile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valderi, addì 11 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 22. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 settembre 1933, n. 1439.

Approvazione del Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Romania del 25 febbraio 1930, Protocollo firmato in Roma il 26 agosto 1933.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Romania del 25 febbraio 1930, Protocollo firmato a Roma il 26 agosto 1933 per la proroga della denuncia di quel trattato e degli atti ad esso connessi al 30 novembre stesso anno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per la guerra e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Romania del 25 febbraio 1930, Protocollo firmato in Roma il 26 agosto 1933.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto nei termini, modi e condizioni stabiliti nel Protocollo di cui al precedente art. 1.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — ACERBO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 74. — MANCINI.

Protocole additionnel au Traité de commerce et de navigation entre l'Italie et la Roumanie du 25 février 1930.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et *le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Roumanie,* étant tombés d'accord d'entamer, avant la fin de septembre prochain, des négociations pour conclure un nouvel accord commercial, et dans le désir d'éviter, pendant les dites négociations, une interruption des relations commerciales conventionnelles existantes entre leurs deux Pays, sont convenus de ce qui suit:

« Le Traité de commerce et de navigation entre l'Italie et la Roumanie du 25 février 1930 et les autres accords et actes

y connexes tels qu'ils sont actuellement en vigueur demeureront obligatoires pour les Hautes Parties contractantes jusqu'au 30 novembre 1933. Dans le cas ou l'une ou l'autre des deux Hautes Parties contractantes ne les aura pas dénoncés le 31 octobre 1933, le Traité et les Accords en question resteront encore en vigueur au dela du 30 novembre 1933 avec la faculté pour chacune des deux Hautes Parties contractantes de les dénoncer, à tout moment, et cette dénonciation produira son effet un mois après le jour ou elle aura été faite.

Le présent Protocole sera ratifié et les ratifications en seront échangés à Rome le plus tôt possible. Il entrera toutefois en vigueur le premier septembre 1933 ».

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole additionnel.

Fait à Rome, en double expédition, le 26 août 1933.

Pour l'*Italie*: SUVICH.

Pour la *Roumanie*: J. LUGOSIANU.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*: SUVICH.

REGIO DECRETO 12 ottobre 1933, n. **1440**.
Istituzione del Capo del Littorio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 928, che dichiara il Fascio Littorio emblema dello Stato;
Visto il R. decreto 14 giugno 1928, n. 1430, concernente l'uso del Fascio Littorio da parte dei Comuni, delle Provincie, delle Congregazioni di carità e degli Enti parastatali;
Visto l'art. 79 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Commissario del Re presso la Consulta araldica;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito il Capo del Littorio determinato nella sua figurazione araldica dalla illustrazione unita al presente decreto.

Esso è di rosso (porpora) al Fascio Littorio d'oro circondato da due rami di quercia e d'alloro, annodati da un nastro dai colori nazionali.

Art. 2.

L'emblema del Fascio Littorio usato, a norma delle disposizioni vigenti, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Congregazioni di carità e dagli Enti parastatali autorizzati a fregiarsene, dovrà essere disposto negli stemmi di legittimo possesso inscritti nei Libri araldici del Regno, nella forma della figura araldica del Capo.

Art. 3.

Il Capo del Littorio può essere concesso anche ad altri Enti riconosciuti e a privati che, per servizi eminenti resi alla Patria ed al Re, ne siano giudicati meritevoli.

La concessione è disposta con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, udito il Commissario del Re presso la Consulta araldica.

Art. 4.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto o con questo incompatibili.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1933 - Anno XII.
Atti del Governo, registro 340, foglio 20. — MANCINI.

Visto: *Il Commissario del Re presso la Consulta Araldica*:
FEDELE.

REGIO DECRETO 19 ottobre 1933, n. **1441**.
Approvazione del testo delle modificazioni ed aggiunte apportate al regolamento per il personale del Banco di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 47 dello statuto del Banco di Napoli, approvato con R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 829;
Visto il regolamento per il personale del Banco di Napoli, approvato con R. decreto 9 aprile 1928, n. 782;

Vista la deliberazione adottata il 29 marzo 1933 dal Consiglio generale del Banco di Napoli;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito testo delle modificazioni ed aggiunte apportate al regolamento per il personale del Banco di Napoli, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1933 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 340, *foglio* 59. — MANCINI.

Testo delle modificazioni ed aggiunte apportate al regolamento per il personale del Banco di Napoli approvato col R. decreto 9 aprile 1928, n. 782.

Art. 2.

(*Omissis*).

RUOLI SPECIALI.

Personale dei Monti di pietà.

Guardaroba	(grado 7°)
Vice guardaroba	(» 8°)
Aiutanti guardaroba	(» 9°)
Estimatori revisori	(» 7°)
Estimatori di oggetti preziosi	(» 8°)
Estimatori di pannine	(» 9°)

(*Omissis*).

Art. 4.

Per essere ammesso a far parte del personale di ruolo occorre:

a) essere cittadino italiano;

b) avere età non inferiore ai 21 nè superiore ai 30 anni; tale limite massimo di età è di 35 anni per la nomina ai gradi di avvocato aggiunto, ingegnere aggiunto, capo sezione del credito agrario e consulente tecnico;

c) essere di sana e robusta costituzione fisica da accertarsi mediante visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione;

d) risultare di condotta morale e politica incensurabile;

e) essere fornito del seguente titolo di studio:

1° licenza tecnica, ginnasiale o complementare, titolo di ammissione al liceo o all'istituto tecnico superiore od altro titolo equipollente per la nomina ad alunno, aiutante di cassa, aiutante guardaroba, estimatore, dattilografa;

2° licenza elementare o certificato di promozione del corso elementare superiore per la nomina a commesso di cassa e telefonista;

3° diploma di maturità per la nomina ad usciere e custode;

4° laurea o diploma di studi superiori specializzati per la nomina a capo sezione del credito agrario ed a consulente tecnico;

5° laurea in giurisprudenza e certificato di iscrizione almeno da due anni nell'albo dei procuratori legali o nell'albo degli avvocati per la nomina ad avvocato aggiunto;

6° laurea in ingegneria per la nomina ad ingegnere aggiunto e certificato di abilitazione all'esercizio professionale per coloro che abbiano conseguito la laurea dopo il 1° gennaio 1924;

7° diploma di geometra per la nomina ad assistente tecnico;

f) essere iscritto al Partito Nazionale Fascista.

Limitatamente alle filiali all'estero il Consiglio d'amministrazione può assumere personale di nazionalità non italiana.

Per tutti i gradi il limite massimo di età è elevato a 35 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, ed a 39 anni per gli invalidi o mutilati della guerra o della causa nazionale, per i volontari di guerra e per i legionari fiumani.

I limiti di età sono aumentati, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, di un periodo pari al tempo per cui anteriormente a tale data appartennero al Partito.

Art. 25.

Le promozioni al grado di commesso di cassa sono conferite per anzianità congiunta al merito agli uscieri che abbiano almeno tre anni di servizio nel grado con costante qualifica di « ottimo » e che siano forniti di licenza elementare.

Art. 28-*bis*.

Le promozioni al grado di estimatore revisore sono conferite agli estimatori con le modalità di cui all'art. 23.

Art. 32.

Il Consiglio di amministrazione può consentire il trasferimento dai gradi di commesso di cassa, aiutante di cassa e vice cassiere rispettivamente ai gradi di usciere capo, alunno ed ufficiale e viceversa.

L'usciere capo per conseguire il trasferimento al grado di commesso di cassa deve essere fornito del titolo di studio prescritto dall'art. 4, n. 2.

Art. 36.

Nei concorsi, nomine, assunzioni di avventizi, osservate le precedenze e preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge per gli invalidi e gli orfani di guerra e della causa nazionale, a parità di ogni altra condizione, si applicheranno le seguenti preferenze:

1° a favore dei volontari di guerra, degli ex combattenti della guerra 1915-1918, dei legionari fiumani e dei benemeriti della causa nazionale;

2° a favore dei figli d'impiegati del Banco non oltre uno per famiglia.

Art. 36-*bis*.

Si applicano a tutti gli ex combattenti che prestano servizio come impiegati di ruolo od a contratto alla data di pubblicazione del Regio decreto che approva il presente regola-

mento e con effetto dalla stessa data ed a tutti quelli che saranno in seguito assunti in ruolo od a contratto con effetto dalla data d'assunzione, i benefici previsti dagli articoli 43 e 44 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, per l'abbreviazione del tempo occorrente per l'assegnazione degli aumenti periodici di stipendio.

Tale disposizione non è applicabile a coloro che abbiano già fruito di benefici a favore degli ex combattenti, in base a precedenti disposizioni.

Art. 36-*ter*.

Gli impiegati di ruolo od a contratto col grado di commesso di cassa o appartenenti al personale subalterno, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 43 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e che abbiano conseguito durante la guerra 1915-1918 il grado di ufficiale, anche se sprovvisti di titoli di studio, potranno a loro domanda essere nominati ai posti vacanti di alunno e gradi equiparati con deliberazione del Consiglio di amministrazione, che avrà facoltà di negare la nomina a quelli che non ritenga meritevoli.

Art. 36-*quater*.

Gli uscieri capi e gli uscieri che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 43 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e che abbiano conseguito durante la guerra 1915-1918 il grado di sottufficiale potranno essere nominati ai posti vacanti di commesso di cassa alle condizioni previste dal presente regolamento, anche se sprovvisti del titolo di studio richiesto dall'art. 4.

Il Consiglio d'amministrazione potrà prescrivere che essi sostengano un esame di idoneità prima della nomina.

Art. 42-*bis*.

Quando un impiegato sia trasferito in un grado gerarchicamente inferiore della stessa o di altra categoria è collocato nel nuovo grado con l'anzianità e con lo stipendio che avrebbe conseguiti se avesse prestato servizio in detto grado durante il tempo decorso dalla nomina al grado stesso o al grado equiparato.

In ogni caso lo stipendio non dovrà essere maggiore di quello goduto alla data del trasferimento.

Art. 47.

Le prestazioni di servizio che eccedano le otto ore giornaliere per gli impiegati e le nove per il personale subalterno saranno, qualora il servizio venga protratto per ordine della Direzione generale, retribuite nella misura orario da determinarsi dal Consiglio di amministrazione.

Non sono considerate prestazioni straordinarie quelle rese ai fini dei lavori di chiusura, di ogni esercizio.

Per gli uffici della Direzione generale — nei quali la prestazione di servizio in ore straordiarie sia di carattere continuativo — il Consiglio d'amministrazione potrà ragguagliare la retribuzione per il servizio straordinario ad un assegno fisso mensile.

Al personale direttivo non è dovuta retribuzione per il servizio straordinario.

Art. 60-*bis*.

Il Consiglio di amministrazione nell'interesse del servizio, a suo insindacabile giudizio, può collocare a disposizione i funzionari dal grado 2° al 5° inclusivamente (direttori centrali, direttori di sede, ispettori, direttori di succursale e gradi equiparati) che abbiano non meno di 15 anni di servizio nell'Istituto.

Il numero complessivo dei funzionari a disposizione non può essere superiore ad otto.

Art. 60-*ter*.

L'impiegato collocato a disposizione non fa parte del personale in servizio ed è iscritto in un ruolo speciale del personale a disposizione.

All'impiegato collocato a disposizione spetta soltanto lo stipendio goduto alla data del provvedimento, senza diritto ad indennità di ogni specie, al supplemento di servizio attivo, al premio di rendimento e ad aumenti periodici.

Il periodo passato a disposizione non è valido agli effetti dell'anzianità di servizio per il grado ma si computa come periodo utile agli effetti del collocamento a riposo e del trattamento di quiescenza.

Art. 60-*quater*.

L'impiegato a disposizione non può rimanere in tale posizione oltre 5 anni.

Il collocamento a disposizione deve cessare entro tale periodo massimo, con deliberato del Consiglio di amministrazione:

a) per richiamo in servizio. In questo caso l'impiegato prenderà posto nel ruolo del personale in servizio con l'anzianità di grado e con lo stipendio che gli spettano, dedotto il tempo passato a disposizione;

b) per dispensa dal servizio;

c) per collocamento a riposo a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 66-*bis*.

È collocato fuori ruolo l'impiegato destinato a prestar servizio presso altri Enti nei quali l'Istituto ha prevalenti interessi da tutelare. Tale disposizione è regolata con le norme in vigore per gl'impiegati delle Amministrazioni civili dello Stato in quanto esse siano applicabili e non contrastino con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 70.

È dispensato dal servizio l'impiegato che sia riconosciuto inabile per motivi di salute e quello che dia scarso rendimento.

È dispensato altresì l'impiegato inetto alle mansioni del suo grado, a meno che l'Amministrazione ritenga di poterlo utilizzare nel disimpegno delle mansioni di grado inferiore. In tal caso si applica la disposizione dell'art. 42-*bis* agli effetti gerarchici ed economici.

La dispensa può anche essere deliberata quando sia necessario nell'interesse del servizio.

Il provvedimento di dispensa è di competenza del Consiglio di amministrazione.

Nei casi di dispensa per motivi di salute si procede allo accertamento delle condizioni sanitarie dell'impiegato mediante visita medico-collegiale.

Art. 75.

Le punizioni disciplinari sono:

1° l'ammonimento;

2° la censura;

3° la riduzione dello stipendio;

4° la sospensione dal grado con privazione dello stipendio;

5° la revoca;

6° la destituzione.

Le prime tre punizioni vengono inflitte agli impiegati fino al grado 7° dal direttore da cui dipendono, agli impiegati di grado superiore al 7° dal direttore generale.

Le altre tre punizioni sono inflitte con deliberazione del Consiglio di amministrazione su motivata proposta della

Commissione di disciplina eccettuato il caso di cui al 2° comma dell'art. 82.

Per gli impiegati di grado superiore al 7° le punizioni stesse sono inflitte dal Consiglio di amministrazione su motivata proposta del direttore generale.

Art. 76-*bis*.

L'ammonimento è inflitto:

a) per negligenza in servizio o per lieve inosservanza delle norme regolamentari e di servizio;

b) per inosservanza dell'orario o per assenza dall'ufficio non giustificata;

c) per lievi mancanze commesse fuori servizio o per atti della vita privata non conformi al decoro dell'impiegato;

d) per raccomandazioni procurate;

e) per aver contratto debiti che siano oggetto di giustificati reclami per inadempienza.

Al personale subalterno, in luogo e vece dell'ammonimento, si può infliggere la multa in misura non eccedente l'importo di mezza giornata di averi.

Art. 77.

La censura è inflitta:

a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo all'ammonimento o per maggiore gravità di essi;

b) per contegno non corretto verso colleghi o dipendenti;

c) per tolleranza di atti d'indisciplina e di contegno scorretto da parte del personale dipendente;

d) per irregolare condotta privata.

Art. 78.

La riduzione dello stipendio non può essere maggiore di un quinto nè avere la durata superiore ai sei mesi ed è inflitta:

a) per recidiva od abitudinarietà nei fatti che dettero in precedenza motivo a censura o per maggiore gravità delle infrazioni contemplate dagli articoli 76-*bis* e 77 del presente regolamento;

b) per lieve insubordinazione;

c) per arbitrario allontanamento dalla residenza;

d) per contegno non corretto verso superiori o verso il pubblico;

e) per tolleranza di irregolarità di servizio o di abusi da parte del personale dipendente;

f) per violazione dell'art. 37 dello statuto del Banco e dell'art. 54 del presente regolamento;

g) per inosservanza del segreto d'ufficio anche se non abbia prodotto conseguenze dannose;

h) per manifestazioni in contrasto con le direttive politiche ed economiche del Governo Nazionale.

La riduzione dello stipendio implica anche la riduzione proporzionale del supplemento di servizio attivo.

Essa produce inoltre il ritardo dell'aumento periodico di stipendio per un periodo di tempo corrispondente alla sua durata.

Art. 79.

Prima che gli sia inferta una delle punizioni di cui ai precedenti articoli 76-*bis*, 77 e 78, l'impiegato deve essere invitato a giustificarsi.

La punizione debitamente motivata viene comunicata all'interessato per iscritto.

Copia della comunicazione è immediatamente rimessa all'Ufficio del personale insieme con le giustificazioni, se presentate per iscritto, per essere unita agli atti personali dell'impiegato.

Art. 80.

Contro i provvedimenti che infliggono le punizioni dell'ammonimento, della censura e della riduzione dello stipendio è ammesso, entro 15 giorni dalla comunicazione, ricorso al direttore generale il quale provvede con ordinanza su motivata proposta della Commissione di disciplina.

Per gli impiegati di grado superiore al 7° è ammesso ricorso al Consiglio d'amministrazione nello stesso termine.

Art. 81.

La sospensione dal grado con privazione dello stipendio può durare da uno a sei mesi ed importa allontanamento dal servizio.

Essa è inflitta:

a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a riduzione dello stipendio o per maggiore gravità delle infrazioni contemplate dagli articoli 76-*bis*, 77 e 78 del presente regolamento;

b) per aver fatto pubblicazioni contro l'Amministrazione ed i superiori o che danneggiano il prestigio ed il credito dell'Istituto o per avervi concorso di nascosto;

c) per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi;

d) per gravi insubordinazioni;

e) per inosservanza del segreto d'ufficio che abbia portato conseguenze dannose;

f) per pregiudizio recato all'interesse del Banco;

g) per offesa al decoro dell'Amministrazione;

h) per uso dell'impiego a fini personali;

i) per qualunque manifestazione collettiva che miri ad esercitare pressione sull'azione dei superiori o a diminuirne l'autorità;

l) per denigrazione dell'Istituto, degli organi dell'Amministrazione o dei superiori.

Art. 83.

Si incorre nella revoca dall'impiego indipendentemente da azione penale:

a) per maggiore gravità delle infrazioni indicate negli articoli 76-*bis*, 77 e 81 del presente regolamento;

b) per grave abuso di autorità;

c) per grave abuso di fiducia;

d) per inosservanza del segreto di ufficio che abbia portato grave pregiudizio all'Istituto o a privati;

e) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra che dimostri difetto di senso morale;

f) per mancata fede al giuramento sia che essa si concreti in una o più infrazioni disciplinari, sia in atteggiamenti che contraddicano fondamentalmente al giuramento stesso.

Art. 87.

Presso la Direzione generale è istituita una Commissione di disciplina da nominarsi ogni anno dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale.

La Commissione di disciplina esamina gli atti e formula le proposte di punizione per tutti gli impiegati di grado inferiore al 6° e per le infrazioni disciplinari contemplate dagli articoli 81, 83 e 84 del presente regolamento.

Detta Commissione è costituita da cinque impiegati di cui uno avente grado non inferiore al 2°, che la presiede, e quattro scelti fra funzionari appartenenti ai gradi 3°, 4° e 5°.

Sono inoltre nominati due membri supplenti degli stessi gradi 3°, 4° e 5°.

In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano, il quale è a sua volta sostituito da uno dei membri supplenti.

Un impiegato della Direzione generale di grado non inferiore al 7° disimpegna le funzioni di segretario.

Qualora durante l'anno taluno dei membri della Commissione venga a cessare, esso è sostituito per il tempo che rimane a compimento dell'anno.

Se l'impiegato membro della Commissione di disciplina viene sottoposto a procedimento disciplinare, decade senz'altro dall'incarico conferitogli.

Art. 95.

Gli impiegati di tutti i gradi in servizio al 1° aprile 1928 sforniti dei titoli di studio previsti dal presente regolamento potranno conseguire la promozione ai gradi superiori a quello rivestito a tale data purchè forniti del titolo di studio previsto dal regolamento precedentemente in vigore.

Art. 96.

Al personale proveniente da Istituti assorbiti dal Banco per effetto di provvedimenti legislativi potrà essere riconosciuta, agli effetti della liquidazione della pensione, un'anzianità convenzionale non superiore, in ogni caso, a metà di quella effettiva conseguita presso gli Istituti cessati, qualora l'impiegato lo chieda e versi un contributo di riscatto da determinarsi in base alle disposizioni in vigore per gli impiegati delle Amministrazioni dello Stato alla data della richiesta.

Art. 96-*bis*.

Fino a quando non vi saranno in servizio estimatori di oggetti preziosi e di pannine aventi i requisiti prescritti dal presente regolamento per conseguire la promozione ad estimatori revisori, il Consiglio d'amministrazione potrà procedere alla nomina di essi anche se non forniti del titolo di studio, scegliendoli fra gli estimatori in servizio alla data di pubblicazione del Regio decreto che approva il presente regolamento, o assumendoli a contratto fra esperti, anche se non abbiano mai appartenuto ad altre Amministrazioni.

ALLEGATO *A*.

Tabella numerica del personale.

RUOLO ORDINARIO.

(*Omissis*).

RUOLI SPECIALI.

Personale dei Monti di pietà:

Guardaroba	N. 5
Vice guardaroba	» 5
Aiutanti guardaroba	» 6
Estimatori revisori	» 4
Estimatori di oggetti preziosi	» 26
Estimatori di pannine	» 8

(*Omissis*).

ALLEGATO *B*.

Stipendi, supplementi di servizio attivo ed aumenti periodici.

PER IL PERSONALE DEL RUOLO ORDINARIO.

(*Omissis*).

PER IL PERSONALE DEI RUOLI SPECIALI.

GRADI	Stipendio	Supplemento servizio attivo	Aumenti periodici		
			N.	Periodo	Importo
Ruolo Monti di pietà:					
7° - Guardaroba.	—	—	—	—	—
8° - Vice-guardaroba	—	—	—	—	—
9° - Aiutanti guardaroba . .	—	—	—	—	—
7° - Estimatori revisori. . .	15.000	4.000	5 3	trienn. quadr.	1.000 1.000
8° - Estimatori oggetti prez.	—	—	—	—	—
9° - Estimatori pannine. . .	—	—	—	—	—

(*Omissis*).

ALLEGATO *C*.

Indennità annuali di rappresentanza e di rischio.

A. — INDENNITÀ DI RAPPRESENTANZA.

(*Omissis*).

B. — INDENNITÀ DI RISCHIO.

(*Omissis*).

Ruoli speciali (Monti di pietà):

7° Guardaroba
7° Estimatori revisori . . . . L. 2000
8° Vice guardaroba
9° Aiutanti guardaroba

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

REGIO DECRETO 12 ottobre 1933, n. 1442.
Autorizzazione al comune di Robbiate Paderno a modificare la denominazione in « Paderno Robbiate ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda con cui il podestà di Robbiate Paderno, in esecuzione della deliberazione 8 giugno 1933, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in « Paderno Robbiate »;

Veduto il parere favorevole espresso dal preside dell'Amministrazione provinciale di Como con deliberazione 16 settembre 1933;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. de-

creto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, e la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Robbiate Paderno, in provincia di Como, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Paderno Robbiate ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1933 *Anno XII*
Atti del Governo, registro 340, *foglio* 41. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 ottobre 1933, n. 1443.

Estensione del marchio nazionale istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272, alla esportazione dei vini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale fu istituito un marchio nazionale di esportazione per i prodotti diretti all'estero;

Veduto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, contenente norme integrative della predetta legge;

Veduto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, contenente disposizioni sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Veduta la legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, per quanto ha specifico riferimento alla costituzione dei Consorzi provinciali per la viticoltura;

Veduta la legge 10 luglio 1930, n. 1164, portante disposizioni per la difesa dei vini tipici;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare l'esportazione dei vini nazionali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È estesa ai vini diretti all'estero l'applicazione del marchio nazionale di esportazione istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272.

Art. 2.

Le ditte e gli enti che intendono applicare il marchio nazionale di esportazione alle partite di vino da esportare all'estero debbono farne dichiarazione all'Istituto nazionale per l'esportazione, in Roma, su apposito modulo predisposto dall'Istituto stesso.

Alla dichiarazione debbono essere allegati:

a) il certificato di iscrizione alle competenti organizzazioni sindacali dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, riconosciute ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, salvo il caso previsto dall'art. 3, ultimo comma, della legge 23 giugno 1927, n. 1272;

b) il certificato di iscrizione nel registro delle ditte del Consiglio provinciale dell'economia corporativa nella cui circoscrizione il richiedente ha la propria sede, al completo di tutte le indicazioni contenute nella denuncia di esercizio, qualora la ditta o l'ente richiedente del marchio abbia obbligo di tale iscrizione;

c) i marchi privati e le etichette che debbono restare depositati presso l'Istituto.

La dichiarazione deve essere trasmessa all'Istituto predetto pel tramite del competente Consiglio provinciale dell'economia corporativa, che la accompagnerà con parere motivato, da rimanere riservato.

L'Istituto, riconosciuta regolare la dichiarazione presentatagli ed approvati i marchi privati e le etichette, registrerà la dichiarazione stessa in apposito elenco assegnandole un numero progressivo, e notificherà tale assegnazione alla ditta o ente richiedente, ai Laboratori di cui al successivo articolo, all'Amministrazione ferroviaria e doganale ed agli altri enti, organizzazioni ed autorità interessate, all'interno ed all'estero.

Art. 3.

Salva l'eccezione prevista al successivo quarto comma, le ditte e gli enti la cui dichiarazione prodotta ai sensi del precedente articolo sia stata regolarmente registrata, per poter applicare il marchio nazionale di esportazione alle partite che intendono di esportare all'estero, debbono sottoporre il vino costituente le partite stesse all'accertamento dei requisiti stabiliti.

Tale accertamento, da effettuarsi con esame chimico e organolettico, deve essere fatto per ogni tipo o qualità di vino ed è devoluto ai Laboratori ufficialmente riconosciuti ed autorizzati a tale funzione, il cui elenco è riportato nell'unita tabella.

I Consorzi provinciali per la viticoltura, costituiti ai sensi dell'art. 15 della legge 18 giugno 1931, n. 987, sono tenuti a fornire ai Laboratori suddetti tutti i dati e le rilevazioni riflettenti i sistemi di produzione e le caratteristiche dei vini prodotti nella rispettiva Provincia.

I vini tipici regolarmente coperti da marchi di Consorzi riconosciuti ai sensi della legge 10 luglio 1930, n. 1164, avranno diritto all'uso del marchio nazionale di esportazione e nei loro confronti non si farà luogo all'accertamento, sulle singole partite destinate alla esportazione, di cui al secondo comma del presente articolo.

Al prelevamento dei campioni su cui effettuare l'analisi provvederanno il personale degli Istituti incaricati dell'analisi stessa o gli enotecnici dei Consorzi per la viticoltura o dei Consorzi per la difesa dei vini tipici o il personale delle tasse di fabbricazione o gli agenti giurati del Comune o il personale dell'Istituto nazionale per l'esportazione.

I delegati al prelevamento dei campioni si considerano ufficiali di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati.

Ai Laboratori è dovuto per ogni analisi da parte dell'esportatore, il pagamento del costo dell'analisi stessa, nella misura stabilita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

Il Laboratorio che ha effettuato con esito favorevole l'analisi o, nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 3, il Consorzio per la difesa del vino tipico, rilasceranno un certificato attestante che il vino da esportare è in possesso dei requisiti prescritti per l'applicazione del marchio nazionale.

Dei certificati rilasciati i Laboratori od i Consorzi rimetteranno copia all'Istituto nazionale per l'esportazione.

Sulla base del certificato suddetto le autorità doganali consentiranno la esportazione delle partite di vino coperte dal marchio nazionale.

Art. 5.

I requisiti specifici a cui deve rispondere il vino da esportarsi col marchio nazionale e le modalità tecniche relative all'esecuzione delle analisi, all'applicazione del marchio ed all'effettuazione del controllo sono determinate da norme speciali, da approvarsi con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con gli altri Ministri interessati e sentito l'Istituto nazionale per l'esportazione.

Tali requisiti saranno determinati tenendo conto delle restrizioni e delle facoltà stabilite dalle legislazioni dei Paesi importatori e, pertanto, potranno entro tali limiti derogare dal R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e dal relativo regolamento.

Analogamente a quanto stabilito nel primo comma del presente articolo, dovrà procedersi, in tutti i casi di modificazioni, alle norme predette.

Le norme speciali e le loro modificazioni sono soggette a pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste, per le finanze e per le comunicazioni, sentito l'Istituto nazionale per l'esportazione può stabilirsi:

1° il divieto di esportazione verso tutte o alcune destinazioni delle partite di vino non munite del marchio nazionale di cui al presente decreto;

2° l'osservanza di determinati requisiti per gli imballaggi e l'uso di speciali indicazioni per le spedizioni di vino dirette all'estero coperte dal marchio nazionale.

Art. 7.

Chiunque usi del marchio nazionale di esportazione senza avere ottemperato alle disposizioni stabilite nel presente decreto per la sua applicazione, o concorra in detto uso, è punito ai sensi dell'art. 12 della legge 23 giugno 1927, n. 1272.

Le autorità doganali sono incaricate dell'accertamento e della denuncia del reato predetto all'autorità giudiziaria.

È fatto divieto di trasporto e di uscita dal Regno delle spedizioni di vino cui le prescrizioni si riferiscono, quando tali prescrizioni non siano completamente osservate.

Art. 8.

È stabilito un diritto di lire 0,02 per bottiglia o fiasco e di lire 0,20 per ettolitro di vino in damigiane, fusti o carri serbatoi, da applicarsi sulla complessiva esportazione vinicola, trattisi o no di esportazione coperta dal marchio nazionale.

La percezione di tale diritto viene effettuata a cura del Ministero delle finanze, contemporaneamente a quella del diritto di statistica. I proventi relativi sono versati all'Istituto nazionale per l'esportazione che è incaricato della loro amministrazione ed utilizzazione secondo direttive ed accordi da definirsi con il Ministero delle corporazioni e con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 9.

L'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, nel caso delle esportazioni previste dal presente decreto, è demandata ad una Commissione presieduta dal direttore generale dell'Istituto nazionale per l'esportazione e composta di un delegato del Ministero delle corporazioni, di un delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di un delegato del Ministero delle finanze, di un rappresentante effettivo o di uno supplente di ciascuna delle Confederazioni nazionali fasciste degli agricoltori, dell'industria e del commercio.

Contro le deliberazioni della Commissione, l'interessato ed il presidente dell'Istituto nazionale per l'esportazione possono presentare ricorso ad un Comitato presieduto dal presidente del Comitato tecnico dell'Istituto predetto e composto del direttore generale del commercio, del direttore generale dell'agricoltura, del direttore generale delle dogane e di un rappresentante effettivo o uno supplente di ciascuna delle Confederazioni nazionali fasciste degli agricoltori, dell'industria e del commercio.

I rappresentanti della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, dell'industria e del commercio in seno alla Commissione e al Comitato dei ricorsi di cui al primo e secondo comma del presente articolo, devono essere designati, per il tramite del Ministero delle corporazioni, fra persone appartenenti rispettivamente al ceto dei produttori, industriali e commercianti di vini che praticano l'esportazione.

I rappresentanti delle Confederazioni di cui al comma precedente durano in carica un anno e possono essere riconfermati. Continuano a far parte della Commissione o del Comitato finchè non siano sostituiti. Un mese prima che essi decadano dal mandato le rispettive organizzazioni procederanno alla loro riconferma o ad altre nomine.

La Commissione ed il Comitato dei ricorsi siedono presso l'Istituto nazionale per l'esportazione.

Art. 10.

Sono estese alle esportazioni previste dal presente decreto, in quanto applicabili, tutte le disposizioni contenute nella legge 23 giugno 1927, n. 1272, nel R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, e nel regolamento approvato con R. decreto 17 novembre 1927, n. 2172.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — DE FRANCISCI — JUNG — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 79. — MANCINI.

ALLEGATO A.

Elenco dei Laboratori autorizzati al rilascio dei certificati di analisi di cui all'art. 3 del presente R. decreto-legge.

Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette — Roma.
Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette — Bologna.
Idem — Genova.
Idem — Livorno.
Idem — Milano.
Idem — Napoli.
Idem — Torino.
Idem — Venezia.
Idem — Verona.
Regia scuola agraria media specializzata per la viticoltura e l'enologia — Alba.
Cantina sperimentale — Arezzo.
Regia stazione enologica sperimentale — Asti.
Regio ufficio enologico — Genova.
Regia scuola agraria media specializzata per la viticoltura e l'enologia — Avellino.
Laboratorio merceologico del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali — Bari.
Stazione agraria sperimentale — Bari.
Cantina sperimentale — Barletta.
Laboratorio di chimica agraria annesso al Regio istituto tecnico — Bologna.
Regia scuola agraria media — Cagliari.
Regio ufficio enologico (Castellamare Adriatico) — Pescara.
Regia scuola agraria media specializzata per la viticoltura e l'enologia — Catania.
Regia stazione sperimentale di viticoltura e di enologia — Conegliano.
Regio istituto superiore agrario e forestale — Firenze.
Istituto chimico agrario sperimentale — Gorizia.
Istituto sperimentale per l'olivicoltura e l'oleificio — Imperia.
Regia scuola agraria media « Abele Damiani » — Marsala.
Laboratorio di chimica agraria e Stazione agraria sperimentale del Regio istituto superiore agrario — Milano.
Cantina sperimentale — Milazzo.
Regia stazione agraria sperimentale — Modena.
Cantina sperimentale — Noto.
Laboratorio di chimica agraria annesso al Regio vivaio di viti americane — Palermo.
Istituto agrario provinciale Stazione sperimentale dell'Istria — Parenzo.
Laboratorio di tecnologia chimica agraria Regio istituto superiore — Perugia.
Laboratorio di chimica agraria del Regio istituto superiore agrario — Pisa.
Idem — Portici.
Regia scuola agraria media « A. Zanelli » — Reggio Emilia.
Regio ufficio enologico — Riposto.
Regia stazione chimica agraria sperimentale — Roma.
Laboratorio chimico agrario — Siena.
Regia stazione chimica agraria sperimentale — Torino.
Stazione chimica agraria sperimentale — Udine.
Cantina sperimentale — Velletri.
Laboratorio di chimica agraria — Forlì.
Istituto agrario provinciale e Stazione agraria sperimentale — S. Michele all'Adige.
Laboratorio chimico provinciale — Fiume.
Laboratorio di chimica agraria annesso al Regio istituto superiore — Firenze.
Laboratorio chimico merceologico del Consiglio provinciale dell'economia corporativa — Trieste.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 19 ottobre 1933, n. 1444.
Soppressione della Sezione autonoma del Genio civile di Tolmezzo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Genio civile, approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n. 522, ed il R. decreto 2 marzo 1931, n. 287, con cui fu approvato il regolamento sul servizio del Genio civile;
Visto il R. decreto 19 aprile 1925 col quale, fra l'altro, venne istituita la Sezione autonoma del Genio civile di Tolmezzo;
Ritenuto che l'ulteriore conservazione della predetta Sezione autonoma non risponde più ai criteri di organicità potendo i servizi ad essa affidati essere devoluti all'Ufficio del Genio civile di Udine;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1933 è soppressa la Sezione autonoma del Genio civile di Tolmezzo.

Art. 2.

I servizi attualmente disimpegnati dalla soppresa Sezione autonoma di cui al precedente articolo, sono devoluti dalla stessa data del 1° novembre 1933 all'Ufficio del Genio civile di Udine.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 51. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 giugno 1933, n. 1445.
Contributo scolastico dei comuni di Castelluccio e Latronico.

N. 1445. R. decreto 15 giugno 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze, i contributi scolastici che i comuni di Castelluccio e Latronico della provincia di Potenza devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487, già fissati in L. 1998,04, 2529,97 e 3311,89 coi Regi decreti 29 marzo 1914, n. 954, 18 febbraio 1915, n. 331, e 11 marzo 1923, n. 1826, a decorrere dal 2 agosto 1928 sono portati a L. 4288,99 e L. 3550,91.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1933 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 22 giugno 1933, n. 1446.
Contributi scolastici dei comuni di Amalfi e Ravello.

N. 1446. R. decreto 22 giugno 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze i contributi scolastici che i comuni di Amalfi e Ravello della provincia di Salerno devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissati in L. 11.014,62 e 2417,79 coi Regi decreti 17 gennaio 1915, n. 136, e 11 febbraio 1915, n. 577, sono portati a L. 14.943,04 e L. 4054,08 a decorrere dal 1° gennaio 1930.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1933 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 22 giugno 1933, n. 1447.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Monache Benedettine Adoratrici Perpetue del SS. Sacramento, con sede in Milano.

N. 1447. R. decreto 22 giugno 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di S. Benedetto, in Milano, delle Monache Benedettine Adoratrici Perpetue del SS. Sacramento con le Case filiali in Alassio, Tarquinia e Montefiascone, e viene autorizzato il trasferimento al Monastero stesso dei beni che esso e sue filiali possedevano da tempo anteriore al Concordato, ed attualmente intestati alla Società immobiliare educatrice.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1933 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 1448.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Bagnolo S. Vito.

N. 1448. R. decreto 31 agosto 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato con modificazioni lo statuto organico della Congregazione di carità di Bagnolo S. Vito (provincia di Mantova).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1933 - *Anno XI*

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1933.
Riconoscimento del Fascio di Nicosia (Enna) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Nicosia (Enna), chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Nicosia (Enna), la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Registro n. 9 *Finanze, foglio n.* 242. — GUALTIERI.

(6176)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1933.
Riconoscimento del Fascio di Monterenzio (Bologna) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Monterenzio (Bologna), chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Monterenzio (Bologna) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere,

in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: JUNG

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1933 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 241. — GUALTIERI.

(6177)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1933.

Revoca della nomina del sig. Granaglia Augusto a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 23 dicembre 1930, n. 6639, col quale il sig. Granaglia Augusto fu Giovanni venne nominato rappresentante del sig. Volkhart Daniele Aldo fu Agostino, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Visto l'atto notarile del 10 ottobre 1933-XI, col quale il sig. Granaglia ha rinunciato al mandato a suo tempo conferitogli dal predetto agente di cambio;

Decreta:

È revocata la nomina del sig. Granaglia Augusto da rappresentante del sig. Volkhart Daniele Aldo, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 3 novembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(6178)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 861 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stoissich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stoissich Arturo, figlio di Antonio e di Bullo Ottavia, nato a Pola il 19 novembre 1898 e abitante a Pola, via Nesazio n. 7, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Poso Francesca di Giuseppe e di Mussonich Maria, nata a Pola il 17 giugno 1898, ed al figlio Silvano, nato a Pola l'8 marzo 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4416)

N. 865 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stoisich » (Stoissich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stoisich (Stoissich) Giuseppe, figlio di Giovanni e di Tomassich Maria, nato a Fasana (Pola) il 30 luglio 1898 e abitante a Fasana n. 224, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fabretto Olga di Angelo e di Chersin Caterina, nata a Fasana l'8 agosto 1899.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4417)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, con nota in data 10 novembre 1933-XII, n. 77384, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 settembre 1933, n. 1237, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1933-XI, recante provvedimenti a favore dell'industria automobilistica.

(6220)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 19 ottobre 1933 è stato rilasciato il Regio exequatur al signor Robert C. Mc Cloud, vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(6197)

In data 19 ottobre 1933 è stato rilasciato il Regio exequatur al signor George R. Hukill, console degli Stati Uniti d'America a Genova.

(6198)

In data 19 ottobre 1933 è stato rilasciato il Regio exequatur al signor Giovanni Aurelio Scaccianoce, console onorario dei Paesi Bassi a Palermo.

(6199)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 49 — Numero del certificato provvisorio: 2968 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: Di Benedetto Giuseppe fu Michele da Vastogirardi — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 50 — Numero del certificato provvisorio: 7469 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Fascetti Francesco — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 51 — Numero del certificato provvisorio: 2876 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio d' emissione: Grosseto — Intestazione: Balocchi Angelo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 53 — Numero del certificato provvisorio: 25814 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 1° febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Gottardi Arcangelo fu Pietro — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 54 — Numero del certificato provvisorio: 3209 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Bocelli Giuseppe — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 55 — Numero del certificato provvisorio: 6219 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Modena — Intestazione: Diacci Sperindio fu Giovanni — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 56 — Numero del certificato provvisorio: 5158 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 7 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Vicenza — Intestazione: Giordano Francesco di Antonio — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 57 — Numero del certificato provvisorio: 3239 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Teramo — Intestazione: Ciapanna Giacomo di Alessandro da S. Benedetto del Tronto — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 59 — Numero del certificato provvisorio: 209 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 13 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Ancona — Intestazione: Raffaeli Antonio fu Pacifico — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 60 — Numero del certificato provvisorio: 24677 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 8 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Salerno — Intestazione: Portanova Vincenzo fu Nicola da Pisciano (Salerno) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 61 — Numero del certificato provvisorio: 1382 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ancona — Intestazione: Pichi Angelo — Capitale: L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 31 ottobre 1933 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6172)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 237.

Media dei cambi e delle rendite

del 14 novembre 1933 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.80
Inghilterra (Sterlina)	61 —
Francia (Franco)	74.40
Svizzera (Franco)	367.75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	4 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.65
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.80
Cecoslovacchia (Corona)	56.60
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.71
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.545
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.05
Olanda (Fiorino)	7.675
Polonia (Zloty)	213 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	155.50
Svezia (Corona)	3.15
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	88.85
Id. 3,50 % (1902)	87.875
Id. 3 % lordo	64.45
Consolidato 5 %	84.10
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.90
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	101.05
Id. Id. Id. 1940	104.675
Id. Id. Id. 1941	104.725
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91 —

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

Ufficio della Proprietà Intellettuale

ELENCO n. 13/1933 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
23 aprile 1932	Hanauer Gummischuhfabrik Westheimer & Co., a Hanau Am Main (Germania).	Scarpa da donna in tela con tacco di gomma (modello).	10251
14 maggio »	Soc. An. I. P. S., Industria Prodotti Stampati, a Torino.	Dispositivo per un calettamento registrabile del comando per l'eccentrico di regolazione delle macchine da pasta (modello).	10252
28 giugno »	Soc. An. G. Rossi & Figli, a Milano.	Imballaggio ad inviluppo avvolgente con foglietto pubblicitario interposto per burro e prodotti analoghi (modello).	10253
12 settembre »	Ditta Fratelli Gattorno, a Genova.	Scatola di lamierino decorato foggiata a libro antico e destinata a contenere confetture e generi similari (modello).	10254
27 » »	Pansier Felice, a Milano.	Testa di gallina (modello).	10255
27 » »	Pansier Felice, a Milano.	Testa di orso (modello).	10256
27 » »	Pansier Felice, a Milano.	Testa di tigre (modello).	10257
27 » »	Pansier Felice, a Milano.	Testa di leone (modello).	10258
27 » »	Pansier Felice, a Milano.	Biscione (modello).	10259
27 » »	Pansier Felice, a Milano.	Testa di cane levriere (modello).	10260
27 » »	Pansier Felice, a Milano.	Testa di cignale (modello).	10261
27 » »	Pansier Felice, a Milano.	Testa di canarino (modello).	10262
28 » »	Pozzo Ezio, a Torino.	Chiodo a piastrina pel fissaggio di condutture elettriche (modello).	10263
16 » »	Ditta: M. Salvetti, a Torino.	Giocattolo detto iò-iò (modello).	10264
29 » »	Renzi Umberto, a Torino.	Nuovo tipo di cappello per chiosco-orinatoio in pietra artificiale (modello).	10265
30 » »	Bedetti Augusto, a Torino.	Fermaruota per ruote di scorta di autoveicoli (modello).	10266
5 ottobre »	Bonelli Maria Rigoni, a Torino.	Bretelle per pantaloni (modello).	10267
3 » »	Ranhe Ernesto, ad Avigliana (Torino)	Dispositivo per immobilizzare la coda della mucca durante la mungitura (modello).	10268
3 » »	Sohl Edmondo, a Rivoli (Torino).	Calzatoio ed abbottona-scarpa riuniti con anello (modello).	10269
3 » »	Soc. An. Baratti & Milano, a Torino.	Involucro in carta decorata per caramelle, confetti e simili (modello).	10270
8 » »	Castorina Francesco, a Cimadolmo (Treviso).	Elemento cementizio forato e scanalato di forma rettangolare per ottenere il concatenamento continuo delle armature di ferro nelle testate di muri, tramezzi e mediani nelle costruzioni ad elementi forati e scanalati (modello).	10271
1 » »	Morpurgo Sergio, a Milano.	Giocattolo da lancio con svolgimento di funicella (modello).	10272
14 » »	Färber Selma, a Roma.	Porta-stecchini con coperchio munito di fori chiudibili (modello).	10273

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
10 ottobre 1932	Giuseppe Bertino, a Genova.	Bobina rigida per pellicole cinematografiche (modello).	10274
11 » »	Repetto Giacomo, a Genova-Rivarolo.	Stringa elastica con fermaglio mobile per calzatura (modello).	10275
7 » »	Panșier Felice, a Milano.	Testa di aquila con collare (modello).	10276
11 » »	Marchet Enrico, a Torino.	Cassa per la spedizione di bottigliette di liquori (modello).	10277
17 » »	W. J. Maytt & Company Ltd., a Birmingham (Gran Bretagna).	Rasoio di sicurezza (modello).	10278
14 » »	Fiat Società An., a Torino.	Boccola per autoveicolo (modello).	10279
14 » »	Fiat Società An., a Torino.	Ingranaggio per comando di tachimetro di autoveicolo (modello).	10280
14 » »	Fiat Società An., a Torino.	Pignone per albero di comando del tachimetro di autoveicolo (modello).	10281
14 » »	Fiat Società An., a Torino.	Ingranaggio scorrevole per cambio i velocità di autoveicolo (modello).	10282
14 » »	Fiat Società An., a Torino.	Ingranaggio scorrevole per cambio di velocità di autoveicolo (modello).	10283
14 » »	Fiat Società An., a Torino.	Albero per differenziale di autoveicolo (modello).	10284
14 » »	Fiat Società An., a Torino.	Coppa per mozzi di ruote di autoveicolo (modello).	10285
14 » »	Fiat Società An., a Torino.	Guernitura per testa di cilindri di motore a combustione interna (modello).	10286
14 » »	Fiat Società An., a Torino.	Bilanciere per comando delle valvole di motore a combustione interna (modello).	10287
14 » »	Fiat Società An., a Torino.	Guida valvole per motore a combustione interna (modello).	10288
14 » »	Fiat Società An., a Torino.	Cappelletto per valvole di motore a combustione interna (modello).	10289
14 » »	Fiat Società An., a Torino.	Cono di ritegno per scodellino delle molle di valvole di motore a combustione interna (modello).	10290
14 » »	Fiat Società An., a Torino.	Scodellino per molle di valvole di motore a combustione interna (modello).	10291
14 » »	Fiat Società An., a Torino.	Corpo di polverizzatore di motore a combustione interna (modello).	10292
14 » »	Fiat Società An., a Torino.	Anello per il comando dell'anticipo di pompa d'iniezione per motori a combustione interna (modello).	10293
14 » »	Fiat Società An., a Torino.	Asta di pressione per polverizzatore di motore a combustione interna (modello).	10294
14 » »	Fiat Società An., a Torino.	Raccordo per polverizzatore di motori a combustione interna (modello).	10295
14 » »	Fiat Società An., a Torino.	Dado di ritegno per polverizzatore di motore a combustione interna (modello).	10296
14 » »	Fiat Società An., a Torino.	Boccola per pompa a olio di motore a combustione interna (modello).	10297
14 » »	Fiat Società An., a Torino.	Indotto per dinamo di motore a combustione interna per autocarro (modello).	10298
14 » »	Lanza Pietro e Cerutti Riccardo, a Genova-Pegli.	Cassa di imballaggio a chiusura a corsoio (modello).	10299
13 » »	Guzzeloni Ettore, a Brescia.	Banco di prova per equipaggiamenti elettrici di autoveicoli in genere (modello).	10300

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
20 ottobre 1932	Magyar Ruggyantáarugyár Részvenytársaság, a Budapest.	Figura a dondolo, rappresentante una rana con un'anitra (modello).	10301
21 » »	Färber Selma, a Roma.	Astuccio contenente un bastoncino di rossetto per le labbra ed un tamponcino di gomma a forma di dito (modello).	10302
19 » »	Ditta: Giuseppe Filippini, a Salò (Brescia).	Barattolo di carta con rivestimento di cellofane (modello).	10303
15 » »	Würth Wilhelm, a Dresden-A. (Germania).	Spazzola per buratti spostabile in tutte le direzioni (modello).	10304
18 » »	Adolf & Norbert Kramer, a Chemnitz (Germania).	Calza o calzerotto con orlo rivoltato verso l'interno (modello).	10305
18 » »	Gallarini Carlo Francesco, a Buenos Aires.	Sviluppo di una scatola a forma cubica (disegno).	10306
18 » »	Gallarini Carlo Francesco, a Buones Aires.	Sviluppo di una scatola prismatica esagonale (modello).	10307
18 » »	Gallarini Carlo Francesco, a Buenos Aires.	Sviluppo di una scatola a forma di cono (disegno).	10308
18 » »	Gallarini Carlo Francesco, a Buenos Aires.	Sviluppo di una scatola a forma di piramide esagonale (disegno).	10309
18 » »	Gallarini Carlo Francesco, a Buenos Aires.	Sviluppo di una scatola a forma di sfera (disegno).	10310
18 » »	Gallarini Carlo Francesco, a Buenos Aires.	Sviluppo di una scatola a forma di piramide a base triangolare equilatera (disegno).	10311
18 » »	Gallarini Carlo Francesco, a Buenos Aires.	Sviluppo di una scatola a forma di piramide triangolare irregolare (disegno).	10312
18 » »	Gallarini Carlo Francesco, a Buenos Aires.	Sviluppo di una scatola a forma di piramide triangolare irregolare (disegno).	10313
18 » »	Gallarini Carlo Francesco, a Buenos Aires.	Sviluppo di una scatola a forma di dodecaedro regolare (disegno).	10314
20 » »	Gallarini Carlo Francesco, a Buenos Aires.	Sviluppo di una scatola a forma di piramide triangolare irregolare (disegno).	10315
18 » »	Gallarini Carlo Francesco, a Buenos Aires.	Sviluppo di una scatola a forma di piramide a base quadra (disegno).	10316
18 » »	Gallarini Carlo Francesco, a Buenos Aires.	Sviluppo di una scatola a forma piramidale a base quadra (disegno).	10317
18 » »	Gallarini Carlo Francesco, a Buenos Aires.	Sviluppo di una scatola a forma cilindrica (disegno).	10318
19 » »	Ditta: F.lli Martinelli di N., a Milano	Berretto tipo basco (modello).	10319
20 » »	Gallarini Carlo Francesco, a Buenos Aires.	Sviluppo di una scatola a forma di prisma triangolare (disegno).	10320
20 » »	Gallarini Carlo Francesco, a Buenos Aires.	Sviluppo di una scatola a forma di prisma triangolare irregolare (disegno).	10321
20 » »	Gallarini Carlo Francesco, a Buenos Aires.	Sviluppo di una scatola a forma di prisma triangolare irregolare (disegno).	10322
20 » »	Gallarini Carlo Francesco, a Buenos Aires.	Sviluppo di una scatola a forma di icosaedro regolare (disegno).	10323
20 » »	Gallarini Carlo Francesco, a Buenos Aires.	Sviluppo di una scatola a forma di prisma triangolare obliquo (disegno).	10324
20 » »	Gallarini Carlo Francesco, a Buenos Aires.	Sviluppo di una scatola a forma di prisma triangolare (disegno).	10325
20 » »	Gallarini Carlo Francesco, a Buenos Aires.	Sviluppo di una scatola a forma di cilindro obliquo (disegno).	10326
20 » »	Comi Ugo, a Milano.	Foglio-busta per corrispondenza (modello).	10327

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
29 ottobre 1932	« Walimon » Società in nome collettivo, a Monza (Milano).	Disegno impresso per pelli da guanti (disegno).	10328
21 » »	Ditta: Balestro & Bonetti, a Milano.	Apriscatole (modello).	10329
21 » »	Soc. An. Applicazioni Meccaniche Industrie Aero-Automobile, a Milano.	Lampada elettrica da applicare a fari antiabbaglianti (modello).	10330
21 » »	Tofani Pasquale, a Firenze.	Cuffia protettrice per magneti o spinterogeni (modello).	10331
17 » »	Foà Salvatore e Bacino Costanzo, a Genova.	Essiccatrice a campana intercambiabile per la modellatura ed il prosciugamento dei feltri, delle paglie, e simili (modello).	10332
20 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Autovettura ferroviaria (modello).	10333
27 » »	Ratti Giuseppe, a Torino.	Piede di sopporto con archetto di contorno e molla di ritegno suddivisa, per lettere e cifre sostituibili destinate alla formazione di indicazioni e scritte per vetrine e simili (modello).	10334
22 » »	Weiss Eugenio, a Milano.	Orologio-giocattolo con catena e ciondolo, composto di caramelle (modello).	10335
27 » »	Riccoboni Giuseppe, a Milano.	Prosciutto sinistro in cartapesta o analoghi (modello).	10336
27 » »	Riccoboni Giuseppe, a Milano.	Prosciutto destro in cartapesta o analoghi (modello).	10337
14 » »	Soc. An. Cristallerie Riunite Dusmet-Paolillo, a Napoli.	Servizio da tavola in cristalleria decorato con tre anelli (modello).	10338
29 » »	Weiss Eugenio, a Milano.	Orologio-giocattolo composto di caramelle (modello).	10339
8 novembre »	S. P. I. C. A. Società Prodotti Industriali Chimici Anonima, a Roma.	Sputacchiera per disinfettanti in polvere (modello).	10340
9 » »	De Dominicis Ernesto, a Roma.	Apparecchio asportabile da applicare sulle comuni secchie per strizzare gli strofinacci durante il lavaggio dei pavimenti, muri e simili (modello).	10341
31 ottobre »	Vetreria R. Corsi & C. Soc. An., a Firenze.	Bomboniera in vetro con decorazione a quadrati (modello).	10342
31 » »	Vetreria R. Corsi & C. Soc. An., a Firenze.	Bomboniera in vetro con corpo sagrinato e decorazione superiore a greca (modello).	10343
2 novembre »	Grassi Carlo, a Torino.	Apparecchio per il collaudo dei motorini di avviamento per autoveicoli (modello).	10344
7 » »	Casagrande-Santin Giuseppe, a Milano-Affori.	Copertina impermeabile trasparente per cappelli (modello).	10345
8 » »	Henschel Eraldo, a Milano.	Giocattolo noto sotto la denominazione « Jo-Jo » e con applicazioni per scritte pubblicitarie (modello).	10346
5 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Motore a combustione interna ad iniezione senza aria (modello).	10347
8 » »	Facchini Angelo, a Torino.	Dado a galletto (modello).	10348
2 » »	Soc. It. Gelosie Avvolgibili « Komarck », a Rovereto (Trento).	Serramento saliscendi con guide girevoli di acciaio a sospensione e scorrimento su sfere (modello).	10349
14 » »	Montaldo Antonio, a Torino.	Bicchiere di vetro con gambo di metallo (modello).	10350
18 » »	Società Anonima Fist, a Torino.	Stoffa amovibile di agganciamento provvisorio per il montaggio di catene e altri dispositivi antisdrucciolevoli sui pneumatici di ruote di veicoli (modello).	10351
18 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Collettore di scarico per motore a combustione interna (modello).	10352

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
18 novembre 1932	Fiat Soc. An. a Torino.	Collettore di aspirazione per motore a combustione interna (modello).	10353
18 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Rullo per massa del regolatore per motore a combustione interna (modello).	10354
18 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Testa per motore a combustione interna (modello).	10355
18 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Coperchio per testa di motore a combustione interna (modello).	10356
18 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Vaschetta per il ricupero del combustibile di scarico dagli iniettori di un motore a combustione interna (modello).	10357
18 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Anello raschia-olio per stantuffo di motore a combustione interna (modello).	10358
18 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Anello elastico per stantuffo di motore a combustione interna (modello).	10359
18 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Boccola per testa di biella di motore a combustione interna (modello).	10360
18 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Perno per stantuffo di motore a combustione interna (modello).	10361
18 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Tappo per perno di stantuffo per motore a combustione interna (modello).	10362
18 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Leva per regolatore di motore a combustione interna (modello).	10363
18 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Leva di rimando per regolatore di motore a combustione interna (modello).	10364
18 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Raccordo per filtro di aspirazione di aria di motore a combustione interna (modello).	10365
18 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Contrappeso centrale per albero a gomiti di motore a combustione interna (modello).	10366
18 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Tubo porta-bilancieri del comando delle valvole per motore a combustione interna (modello).	10367
18 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Sopporto per masse di regolatore centrifugo di motore a combustione interna (modello).	10368
18 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Contrappeso anteriore, posteriore e intermedio per albero a gomiti di motore a combustione interna (modello).	10369
18 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Cuscinetto intermedio anteriore per albero di distribuzione di motore a combustione interna (modello).	10370

Roma, 22 settembre 1933 - Anno XI.

Il direttore: A. JANNONI.

(6195)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

Ufficio della Proprietà Intellettuale

ELENCO n. 14/1933 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
18 novembre 1932	Fiat Soc. Anonima, a Torino.	Cuscinetto centrale per albero di distribuzione di motore a combustione interna (modello).	10371
18 » »	Fiat Soc. Anonima, a Torino.	Cuscinetto intermedio posteriore per albero distribuzione di motore a combustione interna (modello).	10372
18 » »	Fiat Soc. Anonima, a Torino.	Valvola di aspirazione per motore a combustione interna (modello).	10373
18 » »	Fiat Soc. Anonima, a Torino.	Valvola di scarico per motore a cambustione interna (modello).	10374
18 » »	Fiat Soc. Anonima, a Torino.	Gambo per punterie di valvole per motore a combustione interna (modello).	10375
18 » »	Fiat Soc. Anonima, a Torino.	Tubo per puntalino di comando dei bilancieri delle valvole di motore a combustione interna (modello).	10376
18 » »	Fiat Soc. Anonima, a Torino.	Sopporto per il porta bilancieri delle valvole di motore a combustione interna (modello).	10377
25 » »	Schriftguss A. G. Vorm. Brüder Butter, a Dresda (Germania).	Torchio tipografico per la tiratura di bozze di stampa (modello).	10378
25 ottobre »	Montanari Ettore, a Cesena (Forlì)	Strumento musicale in metallo, a fiato (modello).	10379
8 » »	Fiori Biagio, a Bologna.	Pattumiera casalinga (modello).	10380
30 settembre »	Zaccanti Enrico Silvio, a Bologna.	Porta scope (modello).	10381
22 novembre »	Romanut Gio Batta e Francesco, a Udine.	Macchina per la preparazione del caffè in bevanda (modello).	10382
26 » »	Amadori Alfredo, a Napoli.	Dispositivo formato da un'aquila trascinante in volo un fascio di bastoni ai cui estremi sono poste rispettivamente una testa di volpe ed una testa di leone (modello).	10383
23 » »	Fiat Soc. Anonima, a Torino.	Astuccio per riparo del tirante del regolatore di motore a combustione interna (modello).	10384
23 » »	Fiat Soc. Anonima, a Torino.	Puntalino di bloccaggio dell'asta del regolatore di motore a combustione interna (modello).	10385
23 » »	Fiat Soc. Anonima, a Torino.	Alberino per puntalino di bloccaggio dell'asta del regolatore di motore a combustione in-interna (modello).	10386
23 » »	Fiat Soc. Anonima, a Torino.	Astuccio per molla di regolatore di motore a combustione interna (modello).	10387
23 » »	Fiat Soc. Anonima, a Torino.	Ponticello di ritegno per collettore di scarico e di aspirazione per motore a combustione interna (modello).	10388
23 » »	Fiat Soc. Anonima, a Torino.	Bilanciere per comando delle valvole di motore a combustione interna (modello).	10389
23 » »	Fiat Soc. Anonima, a Torino.	Manicotto per comando di regolatore di motore a combustione interna (modello).	10390
23 » »	Fiat Soc. Anonima, a Torino.	Tappo per coperchio della distribuzione di motore a combustione interna (modello).	10391

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
23 novembre 1932	Fiat Soc. An., a Torino.	Scatola per regolatore di motore a combustione interna (modello).	10392
23 » »	Fiat. Soc. An., a Torino.	Coperchio anteriore per motore a combustione interna (modello).	10393
23 » »	Fiat. Soc. An., a Torino.	Ingranaggio per comando di regolatore di motore a combustione interna (modello).	10394
23 » »	Fiat. Soc. An., a Torino.	Massa per regolatore di motore a combustione interna (modello).	10395
23 » »	Fiat. Soc. An., a Torino.	Mozzo per ingranaggio di comando del regolatore di motore a combustione interna (modello).	10396
23 » »	Fiat. Soc. An., a Torino.	Sopporto per leve di comando di regolatore di motore a combustione interna (modello).	10397
23 » »	Fiat. Soc. An., a Torino.	Leva per il comando del puntalino di bloccaggio dell'asta di regolatore per motore a combustione interna (modello).	10398
23 » »	Fiat. Soc. An., a Torino.	Alberino per la leva del regolatore di motore a combustione interna (modello).	10399
23 » »	Fiat. Soc. An., a Torino.	Leva a forcella per regolatore di motore a combustione interna (modello).	10400
23 » »	Fiat. Soc. An., a Torino.	Coperchio per scatola di regolatore per motore a combustione interna (modello).	10401
23 » »	Fiat. Soc. An., a Torino.	Sopporto per cuscinetto posteriore di regolatore per motore a combustione interna (modello).	10402
23 » »	Fiat. Soc. An., a Torino.	Perno per la leva del regolatore di motore a combustione interna (modello).	10403
23 » »	Fiat. Soc. An., a Torino.	Cappelletto per valvole di motore a combustione interna (modello).	10404
23 » »	Fiat. Soc. An., a Torino.	Guida valvole per motore a combustione interna (modello).	10405
23 » »	Fiat. Soc. An., a Torino.	Cono di ritegno per scodellino di valvole di motore a combustione interna (modello).	10406
23 » »	Fiat. Soc. An., a Torino.	Scodellino per molle di valvole di motore a combustione interna (modello).	10407
23 » »	Fiat. Soc. An., a Torino.	Guida valvole per motore a combustione interna (modello).	10408
23 » »	Fiat. Soc. An., a Torino.	Perno per le masse di regolatore di motore a combustione interna (modello).	10409
23 » »	C. E. S. A. Cristalleria Empolese Soc. Accomandita Cella Lorenzo, & C., a Empoli (Firenze).	Vaso in vetro (modello).	10410
24 » »	Gardano Piero, a Torino.	Dispositivo di serraggio della cornice porta cristallo per occhiali sportivi (modello).	10411
24 » »	Gardano Piero a, Torino.	Aereatore per occhiali sportivi (modello).	10412
30 » »	Rosani Cesare, a Torino.	Rubinetto perfezionato per liquidi (modello).	10413
30 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Gruppo cilindri per motore a combustione interna (modello).	10414
30 » »	Fiat. Soc. An., a Torino.	Registro di eccentrico della corsa della leva del regolatore di motore a combustione interna (modello).	10415
30 » »	Fiat. Soc. An., a Torino.	Perno per registro della corsa della leva del regolatore di motore a combustione interna (modello).	10416

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
30 novembre 1932	Fiat, Soc. An., a Torino.	Perno della leva di rimando del regolatore per motore a combustione interna (modello).	10417
30 » »	Fiat, Soc. An., a Torino.	Sopporto per la leva di comando del regolatore di motore a combustione interna (modello).	10418
30 » »	Fiat, Soc. An., a Torino.	Stantuffo per motore a combustione interna (modello).	10419
2 dicembre »	Soc. An. Baratti & Milano, a Torino.	Uovo di confettura di forma poliedrica (modello).	10420
23 novembre »	« C. E. S. A. » Cristalleria Empolese Società Accomandita Cella Lorenzo & C., a Empoli (Firenze).	Bottiglia sferica con collo e manico laterali inchinati (modello).	10421
14 » »	Ragionieri Armando, Gabuzzini Giulio, a Firenze.	Capsula in sottile foglia di alluminio con rinforzo per bottiglie da latte (modello).	10422
17 » »	Distilleria « Milano » di Meucci Igino, a Milano.	Cialda costituita a forma di mezzo limone (modello).	10423
17 » »	Distilleria « Milano » di Meucci Igino, a Milano.	Cialda costituita a forma di calice (modello).	10424
17 » »	Distilleria « Milano » di Meucci Igino, a Milano.	Cialda costituita a forma di bicchieri da birra (modello).	10425
28 » »	Nafta Società Italiana pel Petrolio ed Affini, a Genova.	Distributore a colonna fissa per petroli, olii, benzine e simili (modello).	10426
10 dicembre »	Hockmeyer & Co. Ltd., a Manchester (Gr. Bretagna).	Disegno per stoffe e simili (disegno).	10427
13 » »	Bandini Franco, a Roma.	Calendario perpetuo (modello).	10428
6 » »	Materiali Impianti Elettrici Soc. An., a Milano.	Interruttore per impianti di luce elettrica, abbinato, in un'unica custodia, ad un pulsante per impianti di campanelli o di altri apparecchi a bassa tenzione (modello).	10429
9 » »	Calzificio Longhi, a Dergano, (Milano).	Scatola con coperchio arcuato (modello).	10430
9 » »	Kohn Emil, a Zurigo (Svizzera).	Tavolo per stirare pieghevole (modello).	10431
9 » »	Clementi Michelangelo, a Casalecchio di Reno (Bologna).	Posata (modello).	10432
9 » »	Clementi Michelangelo, a Casalecchio di Reno (Bologna).	Posata (modello).	10433
13 » »	Gagliardi Giacomo, a Borgosesia (Vercelli).	Serramento a tre chiusure a cremonesa a eccentrico (modello).	10434
14 » »	Ditta: Radaelli, a Milano.	Sgabello in lamiera imbottita (modello).	10435
14 » »	Fabbri Ferruccio, a Milano.	Snodo meccanico applicabile all'albero di trasmissione per automobili Fiat tipo 514, 511, 520, 521, 522-S. 524, 614, 525, 621 (modello).	10436
21 » »	Ditta: Neowatt B. C., a Milano.	Macchina elettrica per caffè espresso ad uso domestico (modello).	10437
22 » »	Fratelli Salomoni, a Milano.	Tassello murario a rosetta esterna ricoperta (modello).	10438
9 » »	« Unica » Soc. An., a Torino.	Imballaggio per panettoni (modello).	10439
15 » »	Vissio Pietro, a Bibiana (Torino).	Radiatore per stufa e simili (modello).	10440
23 » »	Bleyer Otto, a Weisswasser (Germania).	Cabina per la dimostrazione dell'effetto di riflettori per lampade elettriche ad incandescenza (modello).	10441
15 » »	Carpani Carlo, a Torino.	Piattello o scodellino da fissare all'orlo di una tavola (modello).	10442
23 novembre »	« La Torinese » Soc. An., a Padova.	Dolciume a forma di cono (modello).	10443

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
2 dicembre 1932	Soc. An. Successori Ing. A. Bonariva, a Bologna.	Trivella a rotazione con circolazione d'acqua avente tutti gli organi montati sopra un unico carro (modello).	10444
2 » »	Soc. An. Successori Ing. A. Bonariva, a Bologna.	Perforatrice del suolo per funzionamento a percussione (modello).	10445
15 » »	Tola Giuseppe, a Genova.	Tavellone cavo, armato, a sagoma curva per strutture edili ed isolanti di costruzione rapida ed economica (modello).	10446
21 » »	Dorsa Paolo, a Napoli.	Tomaia di tela con chiusura elastica per scarpine (modello).	10447
20 » »	Guardia Mario a Verona.	Porta ago per siringhe ipodermiche (modello).	10448
30 » »	Distilleria « Milano » di Meucci Igino, a, Milano.	Cialda costituita in forma di bicchiere da birra (modello).	10449
31 » »	Ditta: Carlo Zucca, a Milano.	Bottiglia esagonale in vetro bianco ghiacciato per bibita (modello).	10450
31 » »	Germani Gustavo, a Milano.	Disegno per conio di dischi metallici destinati a scopi pubblicitari (disegno).	10451
26 » »	Manifatture Cotonerie Meridionali Società Anonima, a Napoli.	Etichetta munita di appendici per applicarla e fissarla sulle testate delle pezze dei tessuti (modello).	10452
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Tirante di rimando per regolatore di motore a combustione interna (modello).	10453
30 » »	Fiat. Soc. An., a Torino.	Guernitura per il collettore di scarico di motore a combustione interna (modello).	10454
30 » »	Fiat. Soc. An., a Torino.	Bocchettone di raccordo per il collettore di aspirazione di motore a combustione interna (modello).	10455
30 » »	Fiat. Soc. An., a Torino.	Albero ausiliario per il comando del regolatore e della pompa di iniezione di motore a combustione interna (modello).	10456
30 » »	Fiat. Soc. An., a Torino.	Raccordo per il filtro d'aria di aspirazione di motore a combustione interna (modello).	10457
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Albero porta bilancieri per il comando delle valvole di motore a combustione interna (modello).	10458
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Collettore di scarico di motore a combustione interna (modello).	10459
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Albero a gomiti per motore a combustione interna (modello).	10460
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Raccordo a gomito per circolazione di acqua di raffreddamento di motore a combustione interna (modello).	10461
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Vaschetta per il ricupero dello scarico degli iniettori di motore a combustione interna (modello).	10462
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Collettore di aspirazione di motore a combustione interna (modello).	10463
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Albero di distribuzione di motore a combustione interna (modello).	10464
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Coperchio per testa dei cilindri di motore a combustione interna (modello).	10465
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Testa per blocco-cilindri di motore a combustione interna (modello).	10466
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Piastra di riparo per pompa di iniezione di motore a combustione interna (modello).	10467
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Vite prigioniera pel fissaggio della vaschetta di ricupero del combustibile al basamento dei motori a combustione interna (modello).	10468

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestat
30 dicembre 1932	Fiat Soc. An., a Torino.	Boccola per molla dell'asta regolatrice della pompa di iniezione di motore a combustione interna (modello).	10469
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Raccordo per tubazione di scarico di pompa di iniezione di motore a combustione interna (modello).	10470
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Raccordo per camera di smorzamento di pompa di iniezione per motore a combustione interna (modello).	10471
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Tappo a vite per il recipiente di smorzamento della pompa di iniezione di motore a combustione interna (modello).	10472
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Recipiente di smorzamento per pompa di iniezione di motore a combustione interna (modello).	10473
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Punteria per pompa di motore a combustione interna (modello).	10474
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Basamento per pompa di iniezione di motore a combustione interna (modello).	10475
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Albero degli eccentrici della pompa di iniezione di motore a combustione interna (modello).	10476
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Sopporto per l'albero degli eccentrici della pompa di iniezione di motore a combusione interna (modello).	10477
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Sopporto per albero degli eccentrici della pompa di iniezione di motore a combustione interna (modello).	10478
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Pompa di iniezione per motore a combustione interna (modello).	10479
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Guernitura per coperchio di basamento di pompa di iniezione di motore a combustione interna (modello).	10480
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Coperchio per basamento di pompa di iniezione di motore a combustione interna (modello).	10481
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Bullone per punteria di pompa di iniezione per motore a combustione interna (modello).	10482
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Boccola per punteria di pompa di iniezione per motore a combustione interna (modello).	10483
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Supporto per punteria di pompa di iniezione per motore a combustione interna (modello).	10484
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Rullo per punteria di pompa di iniezione per motore a combustione interna (modello).	10485
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Perno per punteria di pompa di iniezione di motore a combustione interna (modello).	10486
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Cilindro per punteria di pompa di inezione di motore a combustione interna (modello).	10487
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Tappo per il foro di scarico del polverizzatore per motore a combustione interna (modello).	10488
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Raccordo per tubazione di scarico per polverizzatore di motore a combustione interna (modello).	10489
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Dado per raccordo della tubazione di arrivo del polverizzatore di motore a combustione interna (modello).	10490
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Filtro per polverizzatore di motore a combustione interna (modello).	10491

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
31 dicembre 1932	Fiat Soc. Anonima, a Torino.	Raccordo a imboccatura conica per tubo di pressione per polverizzatore di motore a combustione interna (modello).	10492
31 » »	Fiat. Soc. Anonima, a Torino.	Raccordo cilindrico di scarico per polverizzatore di motore a combustione interna (modello).	10493
31 » »	Fiat. Soc. Anonima, a Torino.	Piattello per appoggio di molla per polverizzatore di motore a combustione interna.	10494
31 » »	Fiat. Soc. Anonima, a Torino.	Spina per polverizzatore di motore a combustione interna (modello).	10495
31 » »	Fiat. Soc. Anonima, a Torino.	Ugello per polverizzatore di motore a combustione interna (modello).	10496
31 » »	Fiat. Soc. Anonima, a Torino.	Dado di ritegno per polverizzatore di motore a combustione interna (modello).	10497
31 » »	Fiat. Soc. Anonima, a Torino.	Corpo del polverizzatore per motore a combustione interna (modello).	10498
31 » »	Fiat. Soc. Anonima, a Torino.	Sopporto dell'albero degli eccentrici della pompa di iniezione di motore a combustione interna (modello).	10499
31 » »	Fiat. Soc. Anonima, a Torino.	Sopporto dell'albero degli eccentrici, lato comando, della pompa di iniezione di motore a combustione interna (modello).	10500
31 » »	Fiat. Soc. Anonima, a Torino.	Coperchio per basamento di pompa di iniezione per motore a combustione interna (modello).	10501
31 » »	Fiat. Soc. Anonima, a Torino.	Guarnitura per coperchio del barometro di pompa d'iniezione di motore a combustione interna (modello).	10502
31 » »	Fiat. Soc. Anonima, a Torino.	Prigioniero con colonnetta per l'attacco della pompa di iniezione di motore a combustione interna (modello).	10503
31 » »	Fiat. Soc. Anonima, a Torino.	Raccordo per tubazione di collegamento porpompa di iniezione di motore a combustione interna (modello).	10504
31 » »	Fiat. Soc. Anonima, a Torino.	Perno per l'attacco della molla dell'asta regolatrice della pompa di iniezione di motore a combustione interna (modello).	10505
31 » »	Fiat. Soc. Anonima, a Torino.	Piastra di riparo dell'olio sul corpo di pompa di iniezione per motore a combustione interna (modello).	10506
31 » »	Fiat. Soc. Anonima, a Torino.	Albero d'eccentrici della pompa di iniezione di motore a combustione interna (modello).	10507
31 » »	Fiat. Soc. Anonima, a Torino.	Corpo del basamento della pompa d'iniezione di un motore a combustione interna (modello).	10508
31 » »	Marinucci Giulio Cesare, a Roma.	Supporto per oscillatori piezoelettrici (modello).	10509
16 » »	Herm Herdegen Verkanfs G. m. C. H., a Berlin-Adlershof (Germania).	Perforatore per carta (modello).	10510

Roma, 25 settembre 1933 - Anno XI

Il direttore: A. Jannoni.

(6194)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — Santi Raffaele, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.